

INDENNITA' ECONOMICA DI MALATTIA

1. COSA DEVE FARE IL LAVORATORE CHE SI AMMALA

Il lavoratore dipendente in stato di malattia, per

AVERE DIRITTO ALL'INDENNITA',

deve osservare alcune regole.

Innanzitutto deve rivolgersi ad un medico che gli rilasci, sull'apposito modulo predisposto dall'INPS, un

CERTIFICATO DI MALATTIA

2. A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE IL CERTIFICATO

Al MEDICO CURANTE nei giorni feriali

Alla GUARDIA MEDICA nei giorni festivi e prefestivi

Nel caso il lavoratore ricorra:

Al PRONTO SOCCORSO deve presentare il certificato rilasciato dal "pronto soccorso" al proprio medico che provvederà al rilascio del certificato

All' OSPEDALE deve presentare un certificato di degenza che dovrà essere inviato solo al datore di lavoro:

l'INPS lo riceverà dalla ASL

3. IL CERTIFICATO DI MALATTIA

Il lavoratore deve inviare il certificato all'INPS e una copia al DATORE DI LAVORO.

La trasmissione all'INPS può avvenire in uno dei seguenti modi:

CONSEGNA DIRETTA ALLO SPORTELLO
INVIO CON LETTERA RACCOMANDATA
(con ricevuta di ritorno)

a uno dei seguenti indirizzi:

SEDE PROV. IMPERIA	AGENZIA SANREMO	AGENZIA VENTIMIGLIA
V.le Rimembranze,25 18100 - Imperia	Corso Cavallotti, 30 18038 Sanremo	Via Lamboglia, 9 18039 - Ventimiglia
<u>ORARIO DLSPORTELLO</u>		
Lunedì	dalle 8,30 alle 13,30	dalle 14,30 alle 16,00 su appuntamento
martedì	dalle 8,30 alle 12,30	
mercoledì	dalle 8,30 alle 12,30	
giovedì	dalle 8,30 alle 12,30	dalle 14,30 alle 16,00 su appuntamento
venerdì	dalle 8,30 alle 12,30	

ATTENZIONE: La consegna o la spedizione del certificato deve avvenire entro **2 giorni dalla data del rilascio**; in caso contrario, il lavoratore perde il diritto all'indennità di malattia per ogni giorno di ritardo.

4. IL RISPETTO DELLE FASCE ORARIE

Il lavoratore, durante la malattia, è tenuto a rimanere al proprio domicilio per consentire al medico fiscale una visita di controllo.

Egli dovrà pertanto:

INDICARE SUL CERTIFICATO IL PROPRIO RECAPITO ESATTO

RISPETTARE LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'

tutti i giorni, compresi i festivi :

dalle ore **10** alle ore **12** - dalle ore **17** alle ore **19**

Non basta, però, rimanere in casa durante gli orari stabiliti per non perdere il diritto al trattamento di malattia. Il lavoratore, durante le fasce orarie, deve consentire l'effettuazione della visita fiscale accertandosi che non vi siano impedimenti che possano ostacolarla (ad esempio, controllare il buon funzionamento del citofono e del campanello etc.).

Se, durante la malattia, il lavoratore ritiene di eleggere provvisoriamente il proprio domicilio in un posto diverso da quello indicato sul certificato medico, deve informare preventivamente e tempestivamente l'INPS.

5. LE SANZIONI PER L'ASSENZA AL CONTROLLO

Il lavoratore che non risulta presente alla visita di controllo incorre nelle seguenti sanzioni:

1^a ASSENZA alla visita di controllo:	perdita totale dell'indennità per i primi 10 giorni.
2^a ASSENZA alla visita di controllo:	perdita del 50% dell'indennità per l'ulteriore periodo.
3^a ASSENZA alla visita di controllo:	perdita totale dell'indennità dalla data dell'ultima visita.

Avverso ai provvedimenti sanzionatori dell'INPS in materia di indennità economica di malattia può essere proposto ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

6. MOTIVAZIONI CHE POSSONO GIUSTIFICARE LA ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO

L'assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità è giustificata se dovuta a:

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

nel caso di situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell'assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo familiare (a condizione che l'allontanamento non pregiudichi il normale decorso della malattia).

In ogni caso occorre debita documentazione giustificativa.

CONCOMITANZA DI UNA VISITA MEDICA

in quest'ultimo caso, se si tratta di:

VISITA MEDICA GENERICA, l'assenza è giustificata per:

- 1) Rilascio di certificazione di incapacità al lavoro;
- 2) Prestazioni extra, autorizzate dalla ASL o dallo stesso medico;
- 3) Rilascio di prestazioni farmaceutiche; richiesta di visite specialistiche o di accertamenti diagnostici.

In tutti questi casi l'assenza può essere giustificata solo quando l'accesso all'ambulatorio del medico non poteva essere effettuato in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità. Perciò, se l'orario di apertura dell'ambulatorio è articolato in più periodi, uno dei quali non coincide con le fasce di reperibilità, non si intende realizzato il motivo di giustificazione, salvo il caso di urgenza ovvero quello in cui il Sanitario effettui la prestazione solo su prenotazione fissata nell'orario delle fasce. In caso di "VISITA D'URGENZA" occorre che il lavoratore produca una specifica attestazione del medico rilasciata in occasione della visita stessa. La valutazione dell'urgenza spetta, comunque, al Sanitario dell' INPS.

VISITA SPECIALISTICA O TERAPIA FISICA

Presso studi privati:

Il lavoratore dovrà produrre una certificazione attestante l'orario dell'ambulatorio, la data dell'accesso alla visita, le prescrizioni e la copia della parcella pagata.

Presso strutture pubbliche:

Il lavoratore dovrà produrre una certificazione attestante la data, l'ora dell'accesso e le prestazioni effettuate; le prestazioni non prettamente specialistiche (ad esempio una terapia iniettiva) devono risultare effettuate presso poliambulatori pubblici o autorizzati dalla ASL.

Le giustificazioni scritte o le certificazioni mediche devono pervenire all' INPS **ENTRO 10 GIORNI** dalla data in cui si è verificata l'assenza.